

N. R.G. 346/2012

Sentenza n. 379/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 346/2012

Repert. n. 975/2014 del 07/03/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 346/2012

G [REDACTED] S.P.A.

tra

PARTE ATTRICE

e

M [REDACTED] A [REDACTED]
M [REDACTED] F [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 6 marzo 2014 ad ore 1300 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED] sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da conclusioni formulate in atto di citazione e comparsa conclusionale evidenziando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e tardive posto che in comparsa di risposta avevano formulato una esclusiva domanda di regresso nei confronti delle terze chiamate mentre in comparsa conclusionale introducono tardivamente una domanda di manleva ; in esito alla discussione deposita copia integrale della sentenza 25029 -2008 della Cassazione.
- parte convenuta come da note conclusive si rimette a giustizia ma indica in € 4500,00 gli onorari.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi

pagina 1 di 9

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9810d



Sentenza n. 379/2014 pubbl. il 06/03/2014

RG n. 346/2012

Repert. n. 975/2014 del 07/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346/2012 promossa da:

G. S.P.A. (C.F.) con il patrocinio dell'avv.
dell'avv.
elettivamente domiciliato in VIA MADONNA
presso il difensore avv. 00

PARTE ATTRICE

contro

M. A. con il patrocinio dell'avv.
e M. F. con il patrocinio dell'avv.
GIANNI, elettivamente domiciliato in
il difensore avv. A presso

PARTE CONVENUTA

R. S.P.A.

PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Genertel s.p.a. ha agito in surroga – avendo provveduto ad indennizzare i propri assicurati D. e P. dei danni subiti dalla loro abitazione per effetto di un incendio sviluppatosi nella proprietà adiacente – conveniva in giudizio i vicini di casa di questi ultimi chiedendo il risarcimento dei danni nella misura già liquidata a titolo di indennizzo.

I convenuti si costituivano adducendo che l'incendio non sarebbe stato determinato da vizi dell'immobile riferibili ai proprietari ma a gravi difetti della canna fumaria e chiedeva quindi comunque di chiamare in causa a manleva la impresa venditrice e l'impresa esecutrice dei lavori.

Le terze chiamate, evocate in giudizio previa autorizzazione del Giudice Istruttore, non si costituivano, rimanendo contumaci.



Parte attrice ha proposto in via di surroga dell'assicuratore la azione di responsabilità al sensi dell'art. 2051 c.c. spettante agli assicurati nei confronti dei proprietari e custodi della abitazione da cui si sarebbe propagato l'incendio alla propria e dunque nei confronti dei soggetti gravati della custodia sul bene immobile da cui sarebbe derivato il danno alla propria casa assicurata con [REDACTED] s.p.a.

Orbene, l'art. 2051 c.c. contempla una particolare ipotesi di responsabilità oggettiva, per i danni cagionati da cose in custodia, individuando, in astratto, il responsabile nel soggetto che si trovi in una relazione congiuntamente giuridica e fattuale di "custodia" appunto sul bene (cfr., Cass., Sez. 2, n. 25243 del 29/11/2006).

Onere del danneggiato, per tale ipotesi di responsabilità aggravata, è solo quello di dimostrare: i) la derivazione eziologica del danno dalla cosa; essendo sufficiente, quindi, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, purchè il bene costituisca la causa o la concausa del danno; ii) e la relazione di custodia tra il convenuto e le cose pericolose (e dannose), dall'altro (Sez. 2, n. 25243 del 29/11/2006).

La consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del presente giudizio ha consentito in primo luogo di accertare come anche dalla documentazione in atti la propagazione dell'incendio alla abitazione dei signori D [REDACTED]-P [REDACTED] è avvenuta a partire da un innesco del fuoco verificatosi sul tetto, in corrispondenza della canna fumaria della proprietà degli odierni convenuti.

Indubbia è quindi la sussistenza della responsabilità di questi ultimi quali custodi della abitazione di loro proprietà essendo acclarata la provenienza del danno da fonte (immobile in loro proprietà) eziologica sottoposta alla loro custodia.

La CTU ha nondimeno anche analizzato le cause dell'incendio a partire dalle ipotesi formulate dai VVFF nel verbale di sopralluogo redatto nella immediatezza ossia:

- "1) ad un probabile surriscaldamento della canna fumaria con conseguente trasmissione termica alla struttura lignea ed allo strato di materiale isolante che ricopriva l'assito;*
- 2) altro evento possibile è da ritenersi quale oggetto della combustione la formazione di lapilli provenienti dal comignolo con conseguente caduta degli stessi sul materiale isolante e ligneo del tetto tra le possibili parti fessurante della copertura o attraverso eventuali spazi vuoti presenti tra la canna fumaria e la parete interna del comignolo"* (v. verbale di sopralluogo versato in atti).

Ad avviso del CTU peraltro la ipotesi più probabile di causa dell'incendio – unitamente ad altri fattori causali concorrenti, alla presenza di comburente ed a fattori probabilmente esistenti facilitanti l'espansione, quali le condizioni meteorologiche e la presenza di vento – è da ricercarsi nel surriscaldamento del camino della abitazione dei convenuti. Infatti assume il CTU che "...all'interno di una canna fumaria il calore può variare tra circa 180 e 300 °C nel caso si utilizzino, come nel nostro caso, combustibili solidi (nel camino del sig. Albani veniva infatti bruciata legna)" (v. pag. 11 relazione).

Le cause di tale surriscaldamento e della espansione del calore con innesco del fuoco sul tetto, come risulta dalla CTU, sono da ricercarsi nella realizzazione della canna fumaria e del camino (ossia alla stregua della normativa tecnica di settore dal complesso strutturale costituito non "soltanto dalla parte emergente al di sopra del tetto, bensì dall'insieme costituito da condotto fumario, canale da fumo, parte esterna, come visibile nello schema della norma 1443") in modo non conforme alle norme tecniche aventi funzione di prevenzione tanto degli incendi che avvengono nelle condizioni normali di



funzionamento, quanto degli incendi che avvengono a seguito di un incendio di fuliggine, stabilite dalla norma UNI EN 1443 del 2000 (v. pag. 13 Relazione).

Infatti le norme UNI EN prevedono "che ogni camino sia dotato di designazione, mediante codici (es: Camino EN 1856-1 T 400 P1 W Vx-L40045 G50). Con: • classe di temperatura (temperatura nominale dei fumi) Txxx (es: T 400 significa temperatura nominale di esercizio fino a 400 °C); • distanza da materiali combustibili (distanza della superficie esterna del camino da materiali combustibili, espressa in mm) Gyy (es: G50 significa 50 mm di distanza) • provato a incendio fuliggine, oppure no: lettera G oppure lettera O" (v. pag. 13 Relazione).

Dunque per rispondere ai requisiti di sicurezza prescritti dalla predetta normativa canna fumaria doveva avere determinate caratteristiche ed essere installata ad una distanza opportuna (indicata nel manuale d'uso) dalla copertura lignea circostante, per evitarne il possibile surriscaldamento e il conseguente incendio per raggiungimento della temperatura critica.

Per contro, il CTU, nonché il verbale dei VVFF sopra citato, hanno accertato come (v. figura 6 CTU) "la canna fumaria fosse stata installata all'interno della parete perimetrale del fabbricato sulla cui sommità era stata installato un travetto della copertura lignea. Per poter far passare la canna fumaria sul travetto era stato ricavato sullo stesso uno spazio asportando una parte del materiale ligneo con il risultato di installare una canna fumaria molto vicina a materiale combustibile. A ciò si deve aggiungere che anche il perlinato costituente l'intradosso del solaio di copertura (e verosimilmente il coibente posato sullo stesso tuttavia non più visibile nelle foto in quanto bruciato) era stato installato a diretto ridosso della canna fumaria come si può dedurre sia dalla scansione dimensionale del modulo della perlina utilizzata sia dalla presenza degli elementi di fissaggio. La canna era stata protetta lungo tutta la sua lunghezza rivestendola con una lana di vetro mantenuta in sede da un fil di ferro che si può apprezzare nella figura n. 6, a tale materiale coibente era stata verosimilmente demandata la protezione del legno dall'azione di riscaldamento operata dalla canna fumaria in funzionamento" (v. relazione pag. 15).

Ad avviso del CTU – con valutazione condivisibile in quanto per un verso non contestata dai CTPP delle parti costituite e comunque logicamente ineccepibile visti i presupposti empirici rilevati e tenuto conto delle massime di esperienza e delle leggi scientifiche richiamate – dunque "Il meccanismo d'innescio più probabile è quindi quello di raggiungimento della temperatura di autoaccensione del legno posto nelle immediate vicinanze della canna fumaria con conseguente sviluppo di fiamma e ciò a causa dell'eccessiva vicinanza del materiale combustibile alla canna fumaria" (v. pag. 15 CTU).

Il consulente ha anche coerentemente spiegato le ragioni plausibili per le quali l'incendio non si sia verificato in epoca antecedente, ma solo dopo diversi anni dalla costruzione e dall'uso, giungendo così a escludere la logica probabilità di cause alternative rispetto a quella più verosimile sopra indicata per l'innescio del fuoco incendiario.

In particolare, ha chiarito che probabilmente hanno concorso a determinare l'incendio *hic et nunc* verificatosi i seguenti triplici fattori, operanti in modo congiunto o separato e alternativo fra loro, vale a dire: il deterioramento del materiale coibente¹, una sovratemperatura della canna fumaria², la presenza di una maggiore ossigenazione³ (v. pagg. 16-18 relazione).

¹ la presenza della lana di vetro che avvolgeva la canna fumaria¹³ non era di per sé sufficiente a proteggere il legno in quanto nel tempo possono avvenire fenomeni di compattazione con conseguente perdita della capacità coibente¹⁴ del materiale installato. Il sistema di fissaggio approssimativo utilizzato (un fil di ferro), poi, potrebbe aver favorito uno



Alla luce del criterio "del più probabile che non" dunque deve individuarsi la causa dell'incendio nella
esistenza di una canna fumaria non adeguatamente coibentata e posizionata non a distanza di sicurezza
dalla componenti incendiabili (travature e parti di copertura in legno) del tetto nonché non isolata in
modo idoneo e realizzata quindi in modo non conforme dunque alle prescrizioni tecniche vincolanti
dell'epoca della costruzione.

Ciò posto quanto alla invocata responsabilità della impresa costruttrice e della impresa venditrice
occorre ricordare che vi è stata una evoluzione nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla
distinzione fra le fattispecie di responsabilità (di natura contrattuale) per "vizi o difetti" dell'opera
appaltata di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e la fattispecie di responsabilità (di natura extracontrattuale)
di cui all'art. 1669 c.c., per "rovina" o pericolo di rovina o per "gravi difetti" dell'opera appaltata.

È stato ormai superato il risalente e rigoroso orientamento per il quale vi sarebbe un grave difetto ai
sensi dell'art. 1669 c.c. qualora il vizio incida in maniera profonda sugli elementi essenziali dell'opera,
influenzando sulla stabilità e sulla durata dell'opera stessa, mentre i vizi e le difformità di cui all'art. 1667
c. c. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del
contratto di appalto ovvero sia stata eseguita senza osservare le regole della tecnica (cfr., fra le più
recenti, Cass., 5 febbraio 1985, n. 802; Cass., 23 aprile 1983, n. 2954).

A questo orientamento ne è seguito un altro, che sostanzialmente qualifica in modo omogeneo i
pregiudizi all'immobile inquadrabili nell'art. 1669 c.c. identificandoli con quelli comunque incidenti
sulla solidità dell'immobile e/o che ne pregiudichino le strutture portanti, ma opera una
differenziazione quantitativa - connessa ad un grado calante dell'immediatezza del pericolo per le
strutture portanti - tra le distinte sotto-fattispecie di "rovina" (attualità del pregiudizio statico),
"pericolo di rovina" (pericolo attuale e immediato) e "gravi difetti" (implicanti un pericolo futuro) (per
questo orientamento, cfr. Cass., 3 maggio 1975, n. 1700; Cass., 28 settembre 1973, n. 2429).
Nell'evoluzione più recente della giurisprudenza nomofilattica è, nondimeno, assolutamente prevalente
l'orientamento che - facendo leva sul valore ermeneutico dell'evoluzione legislativa che nel codice
attuale annovera la fattispecie di "gravi difetti" accanto a quella della rovina e del pericolo di rovina, a
differenza di quanto avveniva nel codice civile del 1865 - intende attribuire, per effetto di una

spostamento del materiale coibente con conseguente esposizione del legno alla diretta azione del calore" l'ausiliario tecnico
quindi ritiene che tale fatto abbia dato il maggior contributo alla causa dell'incendio.

² In proposito il CTU ha richiamato una serie di regole di esperienza di natura empirica; ha precisato invero che "un
meccanismo noto ed usuale è quello derivante dall'incendio della fuliggine situata all'interno della canna fumaria, di solito
a seguito della catramizzazione della fuliggine stessa. La fuliggine, che emette il fuoco di un camino, è costituita da
carbonio e può quindi bruciare ancora fintanto che è sotto forma di polvere lanuginosa, in tal caso, tuttavia, non riesce a
propagare la fiamma... L'assenza di pulizia per un tempo prolungato, tuttavia, accompagnato dalla presenza di umidità
(condizione questa ancor più esasperata se si utilizza legna umida o basse temperature di esercizio del focolare con il vapore
che condensa e bagna la fuliggine) forma la cosiddetta fuliggine catramizzata ovvero quella fuliggine che da lanuginosa
diventa compatta. L'incendio dal caminetto, si propaga lungo tutto il camino sviluppando un forte calore che può far
raggiungere alla tubazione anche i 600°C creando così una situazione termica caratterizzata da temperature che in tale
situazione sono molto più alte di quelle di esercizio e che possono quindi innescare l'incendio. Accade così che un impianto
che ha funzionato benissimo e senza problemi anche per lungo tempo, in assenza di pulizia o anche solo dopo".

³ Risulta infatti che la giornata del sinistro era stata caratterizzata dalla presenza di un forte vento proveniente da est. Alla
luce delle rilevazioni ARPA invero ridosso dell'orario del sinistro (desumibile dal verbale
d'intervento dei VVFF), effettivamente si è registrato un significativo aumento della velocità del vento sia per la stazione di
Reggio Emilia che per quella di Modena. Tale situazione, oltre ad aver certamente
contribuito alla più rapida propagazione dell'incendio alla copertura del fabbricato, ha visto una maggiore presenza di
comburente (o più propriamente una sua maggiore motilità e quindi una maggiore attitudine ad una reazione di combustione
più veloce) con una maggiore o comunque facilitata capacità d'inesco del materiale combustibile.



interpretazione utile della norma, un significato concettuale autonomo. In tale ipotesi il decoro dell'opera appaltata: per individuare i gravi difetti occorre far riferimento non tanto alla isolata consistenza obiettiva del vizio, eventualmente costituita dalla mancata messa in opera di elementi in sé di modesta entità, ma alle conseguenze che dal difetto siano derivate o possano derivare in relazione alla funzione economica dell'opera ed al suo normale godimento (Cass., 8 gennaio 2000, n. 117; Cass., 22 febbraio 1999, n. 1468). Alla nozione di gravi difetti vengono quindi ricondotti anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile o di parte di esso, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento (così anche Trib. Torino, 27 aprile 1999, in Giur. merito, 2000, I, 843). Conseguentemente, i gravi difetti della costruzione sono configurabili anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio (Cfr. Cass., 6 febbraio 1998, n. 1203). In particolare, nell'ambito della tipologia di vizi che la casistica della Giurisprudenza di legittimità ha sussunto nella categoria dei "gravi difetti" di cui all'art. 1669 c.c. possono annoverarsi anche il difetto di impermeabilizzazione del tetto dell'edificio (dovuto all'uso di carta catramata invece che di una guaina impermeabile), dal quale dipendono infiltrazioni di acqua piovana (così Cass., 8 gennaio 2000 n. 117), ovvero vizi del tetto e del terrazzo di copertura dell'edificio tali da provocare infiltrazioni di acqua all'interno degli appartamenti sottostanti (Cass. 11 dicembre 1992, n. 13112; Cass., 8 aprile 1986, n. 2431). È stato precisamente ribadito dalla Suprema Corte che *"configurano gravi difetti dell' edificio a norma dell'art. 1669 cod. civ. anche le carenze costruttive dell'opera ... che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inadeguati e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 28 aprile 2004).

È stato infatti chiarito, anche di recente, che costituiscono "gravi difetti" esclusivamente *"quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura"* (Cass., Sez. 2, n. 19868 del 15/09/2009), essendo quindi non indifferente l'esigenza di una quantitativa apprezzabile entità del pregiudizio arrecato effettivamente, dal difetto alla funzionalità complessiva dell'immobile nel suo complesso o di un suo elemento strutturale (Cass., Sez. 2, n. 21351 del 04/11/2005).

Con riguardo agli impianti (idrici o di riscaldamento) è stata poi riconosciuta la gravità del vizio, nel caso in cui esso abbia compromesso pesantemente la efficienza e funzionalità degli stessi e abbia natura strutturale (cfr., Cass., Sez. 2, n. 3752 del 19/02/2007).

Nel caso di specie certamente una canna fumaria non a norma rispetto alla disciplina precauzionale degli incendi costituisce elemento di impianto di riscaldamento e di espulsione dei fumi gravemente menomato nella sua funzionalità che ha certamente cagionato un gravissimo danno alla abitazione dei convenuti e anche a quella dei vicini.

Peraltro è provato che le ditte R. s.r.l. e A. sono state le imprese rispettivamente costruttrici (e quindi appaltatrice) e venditrice dell'immobile ai signori A. e



Ferraresi: i rispettivi legali rappresentanti non si sono infatti presentati per rendere l'interpello formale sul capitolo 3 di parte attrice.

L'art. 232 equipara la mancata presentazione ingiustificata per rendere l'interrogatorio formale alla mancata risposta, attribuendo al giudice, in entrambi i casi il potere di ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte nei capitoli di interpello deferiti.

Nondimeno, per pacifica giurisprudenza di legittimità, "l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "ficta confessio", ma soltanto attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare tutti gli altri elementi di prova" (Cass., Sez. 2, n. 1221 del 28/01/2003). Infatti, "il giudice può negare nel caso concreto quel valore quando ritenga i fatti dedotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo purché dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione" (Cass., Sez. 3, n. 11233 del 13/11/1997; Cass., Sez. 1, n. 6299 del 22/06/1999; Cass., Sez. Lav., n. 27320 del 12/12/2005).

Occorrerà pertanto vagliare gli altri elementi di prova acquisiti all'esito dell'istruttoria, tenendo conto del principio nomofilattico per cui tali elementi "affinché il giudice sia tenuto a valutarli, non è necessario che siano tali da costituire da soli prova del "factum probandum", evidente essendo che, in tal caso, diverrebbe irrilevante il ricorso alla mancata risposta all'interrogatorio" (Cass., n. 1221 del 28/01/2003, cit.); non potrebbero, per contro, ritenersi provati i fatti dedotti nella capitolazione dell'interrogatorio ove non fossero suffragati da altri elementi di prova acquisiti nel processo (cfr. Sez. 2, n. 1264 del 02/02/1995).

Nel caso di specie la esistenza di documentazione comprovante la vendita e l'appalto, nonché la condizione di contumacia di entrambi i convenuti, rendono oltremodo riscontrate le circostanze di fatto oggetto della capitolazione.

Nei confronti delle parti terze chiamate sussistono quindi i presupposti della invocata responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. come da domanda di parte convenuta.

Pertanto, non risulta provata, né è stata nemmeno allegata dai convenuti rimasti contumaci, una qualche forma di limitazione della responsabilità risarcitoria.

Invero l'unica concausa potenzialmente riconducibile a colpa della parte convenuta è la sussistenza di carbonizzazione della fuliggine all'interno della canna fumaria che, come acclarato dal CTU, ha concorso, con ogni probabilità, a cagionare l'evento-incendio.

Per un verso anche alla stregua della CTU non può dirsi che la condotta di parte convenute (proprietaria e custode dell'immobile) possa inserirsi, rispetto alla colpa contrattuale dei terzi chiamati (costruttore e venditore dell'immobile) dovuta ai difetti originari di realizzazione della canna fumaria, come un fatto sopravvenuto da solo sufficiente a cagionare l'evento dannoso.

Infatti, il CTU ha chiarito come la funzione preventiva della norme UNI 1443 violate nel caso di specie dal costruttore appaltatore era estesa anche a rendere la canna fumaria resistere all'azione dell'incendio della fuliggine qualora questo si fosse verificato (v. pag. 17 CTU). Dunque la eventuale presenza di fuliggine non costituiva evento estraneo al rischio originario che era competenza dell'appaltatore prevenire con una costruzione a regola d'arte della canna fumaria; né quindi sul piano normativo può anche solo ipotizzarsi una interruzione del nesso di causalità giuridica tra la condotta adeguata a produrre il danno in quanto ha introdotto un rischio illecito e l'evento stesso per effetto di un fattore comunque costituente una mera variazione delle circostanze ricomprese nell'ambito dei rischi connessi alla violazione della normativa UNI 1443 in materia di camini.



Cionondimeno parte convenuta ha affermato di aver comunque provveduto alla pulizia del camino. Parti terze chiamate sarebbero state onerate di dimostrare allora quantomeno la omissione di pulizia ordinaria del camino, ossia il fatto costitutivo della eventuale fattispecie ex art. 1227 c.c. di colpa concorrente del danneggiato: rimanendo contumaci, hanno scelto di non potersi nemmeno mettere in prova sul punto.

Le parti terze chiamate devono quindi essere condannate a risarcire i danni nella misura in cui parte convenuta sarà tenuta nei confronti della assicurazione attrice.

Invece non può escludersi la condanna diretta dei convenuti in solido fra loro nei confronti di parte attrice.

In generale, infatti, nel caso di difetti di costruzione, il proprietario dell'immobile nel quale si sono manifestati i difetti i quali abbiano causato danni ad un terzo non può pretendere che quest'ultimo, ove non abbia la qualità di avente causa dal committente, ottenga il risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. direttamente dall'appaltatore (o costruttore), ma è tenuto a risarcire direttamente il danno (anche mediante l'eliminazione del fattore causativo) salvo ad agire, sempre ex art. 1669 c.c., nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei danni direttamente subiti e per regresso relativamente a quelli risarciti al terzo (Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1686 del 18/02/1991).

Né per altro verso la presenza di vizi costruttivi che hanno innescato la serie causale sfociata nell'evento pregiudizievole per i terzi esclude la responsabilità del proprietario dell'immobile da cui i fattori rischiosi risolti nella eziologica derivazione del danno provenivano.

Infatti la preesistenza di vizi costruttivi costituisce un elemento del rischio originario assunto dal custode e non può quindi ricondursi alle cause sopravvenute che, sole, ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p. (che per consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza regola il nesso causale materiale e giuridico tra condotta o inadempimento ed evento anche in sede civile) potrebbero determinare una interruzione del rapporto di imputazione nei confronti del custode.

Anzi proprio con riguardo alla responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la Suprema Corte ha chiarito che *"la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 20/08/2003).*

Nella quantificazione del danno può ritenersi certamente risarcibile nei limiti e nella misura di quanto indennizzato dalla assicurazione tenuto conto che i costi stimati dal CTU per il ripristino sono stati valutati in misura pressoché pari (o meglio di pochissimo superiore € 32.860,56) a quanto l'assicurazione ha corrisposto a titolo di indennizzo agli assicurati, ossia € 32.795,00 .

Parti convenute in solido fra loro saranno quindi tenute a risarcire la predetta somma alla assicurazione. Inoltre spetterà a parte attrice su tale somma la rivalutazione e gli interessi dalla data della



corresponsione (doc. 7 20-9-2010) alla data odierna. Nonché gli interessi di mora sulla somma così liquidata dalla data

I terzi chiamati saranno invece tenuti a risarcire a titolo di responsabilità di appaltatore e venditore per i gravi difetti dell'immobile gli importi che parte convenuta sarà tenuta a corrispondere alla assicurazione.

Le spese seguono la soccombenza in ciascuno dei rapporti processuali e sono liquidate come da dispositivo.

Tenuto conto della sostanziale esclusività della responsabilità dei terzi chiamati nel cagionare il danno occorre porre (nei rapporti tra le parti) a carico esclusivo di questi ultimi le spese di CTU come già liquidate da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido fra loro a corrispondere a parte attrice la somma di € 32795,00 oltre rivalutazione e interessi sulla predetta somma dal 20-9-2010 alla data odierna nonché gli interessi sulla somma così complessivamente liquidata dalla data odierna al saldo effettivo;
2. Dichiara tenute e condanna le parti terze chiamate in solido fra loro a risarcirea parti convenute quanto ciascuna di esse effettivamente sarà tenuta a corrispondere a parte attrice (ed in specie ripartita in parti uguali a favore di ciascuno dei convenuti la somma non superiore ad € 32.795,00 oltre accessori come al punto 1);
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 475,16 per esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
4. Dichiara tenuti e condanna i terzi chiamati in solido fra loro a rifondere a parti convenute (ripartite in parti uguali a favore di ciascuna di esse) le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 4500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
5. Pone definitivamente a carico delle parti terze chiamate le spese di CTU come già liquidate da separato Decreto.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 6 marzo 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

